ULTERIORI NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 3

Accredito dell'anticipazione

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, e' accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non e' accordata, e' costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1986, non più in vigore dal 13 maggio 2000 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche
Estremi	Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-norme-per-l-accelerazione-delle-procedure-per-l-esecuzione/art-3-accredito-dell-anticipazione/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it